

# COMUNE DI SCANDIANO

Provincia di Reggio Emilia

---

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE**

APRILE 2016

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

## INDICE

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 – FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO	3
ART. 3 – PIANO COMUNALE DEGLI IMPIANTI E CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE	4
ART. 4 – AREE E SITI IDONEI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI, DIVIETI ED AREE SENSIBILI	5
ART. 5 – PROCEDURA AUTORIZZATIVA	6
ART. 6 – PROGRAMMI DI SVILUPPO RETI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE	7
ART. 7 – INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	9
ART. 8 – AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE	10
ART. 9 – RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	10
ART. 10 – FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO	11
ART. 11 – SANZIONI	11
ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE	12

## **ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

Con il presente regolamento il Comune di Scandiano fornisce gli indirizzi, i criteri e la disciplina di riferimento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi:

- dell'art. 8, comma 6, della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche";
- del DPCM 8/7/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da frequenze comprese fra 100 Khz e 300 Ghz";
- della Legge Regionale 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" e successive integrazioni e modifiche;
- della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";
- e della Legge 11 novembre 2014, n. 164 "Conversione con modificazioni, del decreto-legge 12/11/14, n. 133 c.d. Decreto Sblocca Italia" – Art- 6
- e dell'art. 6 del Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164.

Il presente Regolamento si applica agli impianti diffusivi, sia per telefonia mobile, sia per l'accesso wireless a larga banda (BWA) a reti dati, mediante l'utilizzo di frequenze date in concessione dallo Stato ai soggetti assegnatari. Sono esclusi dal campo di applicazione gli impianti di cui all'art. 2ter della L.R. 30/2000.

Il presente Regolamento si applica, inoltre, a tutti gli impianti di cui al capoverso precedente anche se realizzati da altri Enti Pubblici, ivi compresi le Forze Armate, Forze di Polizia o da altri organi di Stato a meno che non vengano dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli apparati di radioamatori e gli impianti di diffusione radiotelevisiva.

## **ART. 2 – FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO**

Con il presente regolamento, in ottemperanza alla normativa vigente, il Comune stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:

- a) tutela della salute umana dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici, uso razionale del territorio e tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico;
- b) armonizzazione delle esigenze dell'Amministrazione comunale e della salvaguardia dei valori e dei beni di cui al punto precedente con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni;

- c) individuazione delle aree del territorio comunale maggiormente idonee per l'installazione degli impianti per la telefonia mobile e degli altri apparati radioelettrici per telecomunicazioni;
- d) minimizzazione del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico.
- e) conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti o modifiche agli esistenti;
- f) garantire la corretta informazione dei cittadini sulle scelte relative all'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, fornendo corrette informazioni alla popolazione mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni ecc.

A tale scopo i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui all'art. 1 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

### **ART. 3 – PIANO COMUNALE DEGLI IMPIANTI E CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE**

1) Il Comune individua quelle aree del territorio definite come maggiormente idonee per l'installazione degli impianti, finalizzate prevalentemente alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (Art. 8 Comma 6 Legge Quadro n.36/2001), pur garantendo la fruibilità dei servizi connessi alle tecnologie per le telecomunicazioni.

I risultati cartografici di tali classificazioni, sintetizzati in forma ideogrammatica in una "Mappa delle Localizzazioni", contengono l'indicazione di tutte le installazioni presenti e le ubicazioni individuate per ospitare le nuove stazioni radio base per la telefonia mobile richieste con i programmi di sviluppo dagli operatori.

2) La "Mappa delle Localizzazioni", contenente sia gli impianti attivi che quelli in fase di progetto, è parte integrante del presente Regolamento ed è riportata nell' "ALLEGATO A MAPPA DELLE LOCALIZZAZIONI".

La "Mappa delle Localizzazioni" contiene:

- a) Localizzazione degli impianti esistenti;
- b) Sintesi delle soluzioni individuate dal Comune.

La "Mappa delle Localizzazioni" può essere aggiornata in funzione dell'evoluzione della normativa, per intervenute esigenze tecniche, nonché per la modifica/implementazione dei criteri localizzativi.

La "Mappa delle Localizzazioni" inoltre sarà aggiornata a seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti presentati annualmente dai gestori.

Nuove installazioni, riconfigurazioni ed implementazioni degli impianti sono consentite nei siti e nelle aree individuate e rappresentate nella "Mappa delle Localizzazioni".

3) Tali individuazioni vengono supportate da considerazioni di carattere tecnico, attraverso simulazioni, elaborazioni previsionali o misure puntuali, nel rispetto dell'assetto normativo nazionale e regionale.

4) L'aggiornamento della "Mappa delle Localizzazioni" sarà soggetto all'approvazione del Consiglio Comunale quale aggiornamento del Quadro conoscitivo.

5) L'eventuale installazione degli impianti in siti diversi dalla "Mappa delle Localizzazioni", pertanto in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, dovrà essere adeguatamente motivata e sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale, secondo le modalità disciplinate al successivo art. 5.

6) Le implementazioni previste su strutture tecnologiche realizzate in deroga al processo di programmazione, come da Legge n.111 del 15 luglio 2011, devono essere inserite e specificate nei programmi di sviluppo annuali, nel caso in cui tali riconfigurazioni prevedano il superamento dei livelli di potenza limite, per cui è stato ottenuto il precedente procedimento di deroga.

7) Nei luoghi in cui sono installati esclusivamente impianti che rispondono ai requisiti di semplificazione previsti dal vigente art. 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applicano le agevolazioni introdotte dall'art. 87bis del DLgs 259/03.

8) Le aree e gli immobili o impianti di proprietà o in possesso della pubblica amministrazione (statale, regionale, provinciale, comunale, ecc.) o altri enti pubblici, ad esclusione dei "siti sensibili" di cui all'art. 5 del presente Regolamento, a parità di condizioni di carattere generale, sono da considerarsi quali aree preferenziali nella redazione e negli aggiornamenti della "Mappa delle Localizzazioni".

9) Al fine di ridurre l'impatto visivo e facilitare le operazioni di controllo, è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni anche con l'obiettivo di ridurre il numero dei siti complessivi, compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.

Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.

10) Nelle aree non edificate, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:

- a) privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
- b) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.

11) Non è prevista la rappresentazione sulla "Mappa delle Localizzazioni" degli impianti di cui all'art. 2ter della LR 30/00. Detti impianti di bassa potenza sono inoltre esentati dall'essere indicati sul programma annuale delle installazioni di cui al successivo art.7.

#### **ART. 4 – AREE E SITI IDONEI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI, DIVIETI ED AREE SENSIBILI**

E' consentito installare gli impianti nelle aree o siti puntuali previsti ed indicati nella "Mappa delle Localizzazioni", allegata al presente Regolamento (allegato A), il cui aggiornamento avviene anche tenuto conto dei piani di sviluppo annuali presentati dai gestori.

Nell'applicazione dei programmi approvati si deve comunque tenere conto del rispetto del principio di precauzione; qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione

dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche, con particolare riferimento ai siti sensibili di cui all'art. 9 della LR 30/2000.

La localizzazione dei nuovi impianti disciplinati dal presente regolamento è vietata nei luoghi indicati nell'art. 9 della LR 30/2000 o soggetta alle limitazioni contenute nel medesimo articolo.

## **ART. 5 – PROCEDURA AUTORIZZATIVA**

### **5.1 IMPIANTI DI TELEFONIA – STAZIONI RADIO BASE**

Qualsiasi installazione di impianti o loro riconfigurazione deve acquisire il titolo abilitativo sulla base delle vigenti leggi.

L'istanza relativa ad ogni singola installazione o di riconfigurazione, presentata nel rispetto di quanto stabilito all'art. 8 della Direttiva per l'applicazione della L.R. n° 30/2000 approvata con Delibera della Giunta Regionale n°1138 del 2008, deve essere corredata dalla documentazione ivi stabilita; inoltre devono essere rispettate le disposizioni regionali previste dalle circolari PG 85666 del 27/3/2014 e PG 402617 DEL 30/10/2014.

Deve altresì essere allegata una dichiarazione del progettista abilitato che assevera la conformità del progetto presentato anche alle disposizioni della Direttiva per l'applicazione della L.R. 30/2000 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dall'inquinamento elettromagnetico" di cui alla Delibera di Giunta Regionale n° 1138 / 2008.

### **5.2 AUTORIZZAZIONE DI SINGOLE INSTALLAZIONI RICHIESTE AL DI FUORI DELLA PROGRAMMAZIONE**

Come previsto dal DGR 20 Maggio 2001, n. 197, per casi particolari ed eccezionali, per motivi di comprovato interesse pubblico, possono essere rilasciate autorizzazioni provvisorie all'installazione di singoli impianti o non previsti nella programmazione comunale, nelle more dell'approvazione degli eventuali aggiornamenti alla mappa delle localizzazioni.

In casi particolari e per comprovate esigenze di copertura del servizio, modifiche delle caratteristiche di emissione di impianti già esistenti, non previste nel Programma annuale approvato potranno essere ammesse ed approvate, purché comportino mancato aumento delle emissioni, previa approvazione del progetto di installazione mediante Delibera di Giunta Comunale.

### **5.3 MICROCELLE, PONTI RADIO E ALTRI IMPIANTI**

L'installazione e la modifica di ponti radio e di altri impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt sono soggette a SCIA, presentata allo Sportello SUAP del Comune di Scandiano, che procede con l'iter istruttorio presso gli uffici competenti per la valutazione della compatibilità urbanistico - edilizia degli impianti radioelettrici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unici delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche.

Copia della SCIA è inoltrata allo SUAP contestualmente all'ARPA che si pronuncia entro 30 giorni.

In riferimento all'Art. 35 Comma 4 della Legge n. 111/2014, la realizzazione di microcelle (potenza in singola antenna non superiore a 10 Watt e superficie radiante non superiore a 0.5 mq ) è soggetta alla sola comunicazione ad ARPA ed allo SUAP, contenente un'autocertificazione corredata da una relazione tecnica con i dati radioelettrici aggiornati.

All'interno di aree di particolare pregio storico, architettonico, paesaggistico o naturalistico ed estetico, interessate da regimi vincolistici imposti a norma di legge, è data priorità alla

installazione di microimpianti, salva l'esistenza di comprovate e documentate circostanze ostative di carattere tecnico alla luce delle esigenze del servizio e comunque su base non interferenziale con impianti di altri soggetti concessionari o autorizzati legittimamente operanti.

In ogni caso, gli impianti installati in dette zone non devono alterare significativamente lo stato visivo dei luoghi. A tali fini si può ricorrere ad adeguate forme di mascheramento e mimetizzazione degli impianti.

#### 5.4 IMPIANTI TEMPORANEI

E' possibile procedere all'installazione di impianti mobili temporanei esclusivamente nei casi e con le modalità previste dall'art. 12 dell'Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1138 del 21.7.2008.

#### 5.5 MESSA IN ESERCIZIO E COMUNICAZIONE POST ATTIVAZIONE

L'operatore, dopo il perfezionamento del prescritto titolo di legittimazione, ha l'obbligo di comunicare allo SUAP ed all'ARPA Emilia Romagna, entro quindici giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, la data di attivazione dello stesso.

Nella comunicazione deve essere indicato esplicitamente se l'attivazione impianto sia finalizzata all'esecuzione di prove tecniche di trasmissione, che non possono comunque protrarsi per oltre 30 giorni, fatta eccezione per gli impianti temporanei. Decorso tale termine l'impianto dovrà essere condotto a regime.

### **ART. 6 – PROGRAMMI DI SVILUPPO RETI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE**

#### 6.1 COSTRUZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO

Una corretta pianificazione presuppone la costruzione di un quadro conoscitivo su cui basare tutto il processo decisionale.

La costruzione del quadro conoscitivo deve permettere un articolato e completo studio del territorio, e per questo si avvale di strumenti informatici (GIS, Sistema Informativo Geografico) su cui interviene il processo di pianificazione

A tal fine viene utilizzata, come base comune su cui localizzare i livelli tematici relativi ai molteplici fattori che incidono sulla pressione dei campi elettromagnetici, la cartografia tecnica più recente e in formato elettronico. I livelli tematici descrittivi dei fattori di pressione elettromagnetica da comprendere sono:

- *Mappatura delle sorgenti*: insieme di tutte le sorgenti di campo elettromagnetico a radio-frequenza e dei relativi dati tecnici. I gestori degli impianti devono collaborare alla creazione del catasto delle sorgenti (per esempio specificando, nei programmi annuali di sviluppo della rete, localizzazione e dati tecnici degli impianti installati, di quelli in corso di realizzazione e di quelli programmati);
- *Livelli di fondo del campo elettromagnetico esistente* (rappresentazione delle mappe di impatto elettromagnetico generato dalle sorgenti attive);
- *Programmi annuali di sviluppo delle reti per ognuno dei gestori*;
- *Strumenti di governo del territorio*: insieme degli strumenti urbanistici per il controllo e la pianificazione territoriale.

Per natura stessa delle esigenze territoriali e tecnologiche, il quadro conoscitivo deve essere aggiornato annualmente in ragione delle eventuali modifiche di programmazione e localizzative intervenute unitamente all'approvazione degli aggiornamenti della "Mappa delle Localizzazioni" con deliberazione di Consiglio Comunale per tener conto delle

modificate esigenze intercorse indicanti lo stato di fatto e di diritto e delle previsioni urbanistiche.

## 6.2 PIANIFICAZIONE DELLE LOCALIZZAZIONI

Il piano di localizzazione deve sempre ispirarsi ai principi di precauzione, di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici e di perequazione ed uniformità nell'accesso ai servizi.

Gli operatori di telefonia mobile presentano entro il 30 settembre di ogni anno, un programma annuale di installazione e/o modifica degli impianti, al fine di consentire la pianificazione e la razionale distribuzione degli impianti sul territorio.

Il programma annuale, se presentato, annulla e sostituisce il precedente.

La mancata presentazione del programma entro la scadenza suindicata preclude all'operatore la possibilità di realizzare nell'anno di riferimento nuovi impianti non contemplati nei precedenti atti di programmazione.

I programmi di sviluppo delle reti, possono contenere sia le previsioni di aree per lo sviluppo delle nuove installazioni che proposte puntuali di localizzazione.

La presentazione dei programmi annuali delle installazioni degli impianti deve essere corredata da:

1. planimetria georeferenziata con l'ubicazione dei siti già in servizio nel territorio comunale, o in fase di istruttoria, (I ponti radio e le microcelle, ai sensi dell'art 3, ex comma 5, come riformulato nel comma 11, non fanno parte dei programmi annuali);
2. planimetria georeferenziata con la proposta delle aree e degli eventuali siti individuati per la localizzazione degli impianti;

Il Programma annuale di sviluppo delle reti presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica dell'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale valuta i Programmi annuali entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione del 30 settembre.

L'Amministrazione comunale può chiedere integrazioni alla documentazione presentata una volta sola. Il ricevimento della richiesta di integrazioni sospende i termini di cui al comma precedente che riprendono a far data dalla consegna delle integrazioni. Nel caso in cui la documentazione non venga prodotta nei termini di 30 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta, il programma verrà archiviato.

L'Amministrazione comunale ha il compito di:

- a) verificare il rispetto dei criteri di localizzazione;
- b) verificare la possibilità di coordinamento nelle localizzazioni richieste;
- c) pianificare il monitoraggio dei campi elettromagnetici sulla base degli sviluppi proposti.

Le verifiche di cui sopra si traducono nella determinazione delle aree idonee per la localizzazione degli impianti da installare e/o nella individuazione puntuale dei siti dove localizzare gli impianti stessi.

A fronte dei programmi di sviluppo presentati, l'Amministrazione si riserva di individuare le localizzazioni puntuali ritenute idonee e inoltre, a fronte dell'istanza di localizzazione puntuale pervenuta, di proporre siti alternativi che minimizzino il numero di installazioni e l'impatto elettromagnetico sulla popolazione.

Compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, la pianificazione valuta preferibilmente localizzazioni su aree di proprietà comunale.

Per le analisi territoriali circa i livelli di impatto elettromagnetico e idoneità tecnica delle scelte devono essere utilizzati strumenti *software* di simulazione adeguati e validati. In particolare, la pianificazione di nuove installazioni dovrà tenere conto della localizzazione delle sorgenti già presenti (registro delle sorgenti) con relativi livelli di campo elettromagnetico generato, della localizzazione dei ricettori sensibili e di eventuali altri fattori territoriali.

I risultati delle verifiche, qualora prevedano l'individuazione di nuovi siti localizzativi rispetto a quelli del regolamento vigente, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale. I nuovi siti approvati nell'ambito dei piani e programmi di sviluppo annuali vengono inseriti nella "Mappa delle Localizzazioni" approvata annualmente e pubblicata dal Comune, nei modi e termini previsti, con conseguentemente aggiornamento del SIT comunale.

### 6.3 PRESENTAZIONI DEI RISULTATI

Le risultanze delle varie fasi del processo di pianificazione devono essere rese consultabili e fruibili agli addetti ai lavori e alla cittadinanza.

A tale scopo vengono predisposti opportuni strumenti di partecipazione a supporto del processo decisionale e di consultazione per la popolazione.

Sarà garantita la diffusione delle informazioni a cittadini, comitati civici o ambientalisti, ad associazioni e ad ogni altro portatore di interessi, anche attraverso siti internet ed altri strumenti informatici.

## **ART. 7 – INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI**

I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui al presente Regolamento devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

Su tutto il territorio comunale si applicano i principi di armonizzazione ed integrazione paesaggistica, intesi come l'insieme di azioni che permettono di ridurre l'impatto visivo dovuto agli impianti e l'attuazione di accorgimenti architettonici ottimali. Si tiene conto di tali procedimenti anche per gli impianti esistenti sui quali è possibile formulare ipotesi di restyling. Per l'attuazione di tali indirizzi vengono date le seguenti prescrizioni:

- a) adottare tutti gli accorgimenti ed i sistemi atti a mitigare l'impatto visivo. Nella scelta della soluzione, è fatto obbligo di preservare il paesaggio urbano e rurale.
- b) utilizzare di preferenza elementi esistenti.
- c) impiegare materiali e verniciature in grado di armonizzarsi con edifici o strutture limitrofe ed integrarsi nei cono di visuale principali;
- d) utilizzare pali o sostegni da terra, con l'obiettivo di rendere minima la dimensione di altezze e sezioni, compatibilmente con la minimizzazione dell'impatto elettromagnetico su territorio e popolazione;
- e) limitare sbracci, ballatoi o qualunque altro elemento di sostegno degli elementi radianti (antenne);
- f) prevedere scalette e supporti di servizio ridotti al minimo, nel rispetto delle relative norme di sicurezza;

- g) adottare tutti gli accorgimenti al fine di ridurre la percezione visiva di altre strutture, come basi, shelter di alloggiamento della strumentazione tecnica, recinzioni o altri elementi integranti i progetti tecnici. Il vano apparati dovrà essere realizzato in maniera tale da richiamare le tipologie edilizie locali ed inserirsi correttamente nell'ambiente circostante. Qualora possibile favorire le soluzioni di interramento e mitigazione visiva anche tramite vegetazioni e l'uso di materiali idonei;
- h) adottare opportune mascherazioni/mitigazioni ed integrazioni architettoniche per micro impianti.

Salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici viene favorito l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori.

Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici.

## **ART. 8 – AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE**

L'Amministrazione Comunale promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 36/2001 e del d.lgs. n. 259/2003, e loro successive modifiche ed integrazioni.

La riduzione a conformità è un processo che deve essere attuato ogni volta che venga riscontrato il superamento, con il contributo di una o più sorgenti, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM 8.7.2003, dal disposto dalla Legge n° 221 del 17/12/2012 e dal presente regolamento.

Tale processo consiste nel riportare il valore del campo elettromagnetico globale al di sotto della soglia superata, e quindi, rispettivamente, al di sotto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM 8.7.2003 e dal disposto dalla Legge n° 221 del 17/12/2012.

Ogni azione volta al risanamento degli impianti viene attuata a cura e spese dei titolari degli stessi e viene effettuata nei tempi e con le modalità disposte dall'Amministrazione Comunale.

Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri localizzativi di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione. A tal fine l'Amministrazione Comunale si impegna a trovare accordi con i gestori.

## **ART. 9 – RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI**

Al fine di addivenire alla delocalizzazione degli impianti in esame, si possono prevedere forme di incentivazione.

Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando:

- a) Gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento ovvero nelle aree non previste dalla mappa delle localizzazioni allegata al presente Regolamento
- b) E' accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azioni di risanamento;
- c) In accordo con i gestori qualora vengano individuate aree più idonee.

L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti all'art. 3 del presente Regolamento.

I termini per la presentazione dei progetti per la rilocalizzazione degli impianti sono indicati nelle specifiche ordinanze comunali.

## **ART. 10 – FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO**

L'attività di vigilanza e controllo si avvarrà del supporto tecnico dell'ARPAE nel rispetto delle rispettive specifiche competenze e secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Oltre a quanto previsto ai commi precedenti, il Comune può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso delle campagne di rilevamento conoscitive i cui risultati saranno resi disponibili alla popolazione.

Il Comune garantisce l'accesso dei dati delle misure a tutti i cittadini, ai sensi della vigente normativa in materia.

## **ART. 11 – SANZIONI**

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, le sanzioni amministrative, relative ai superamenti dei limiti di esposizione, sono disciplinate dalle indicazioni contenute nella Legge n.221/2012 all'Art. 14 Commi 8 e 9.

In ottemperanza all'art. 17 della L.R. 30/2000 e all'art. 15 della L. n° 36/2001 nei testi vigenti, le sanzioni verranno determinate, con atto dirigenziale, sentiti gli organismi di controllo, al momento della constatazione della violazione in relazione alla gravità della stessa.

Chiunque installi, esercisca o modifichi un impianto in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 12 del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 10.000,00. In tal caso l'Amministrazione comunale ordina l'immediata cessazione dell'esercizio dell'impianto.

L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative dettate dall'Amministrazione comunale determina da parte dell'Amministrazione comunale la sospensione dell'autorizzazione per 60 giorni.

La reiterazione della violazione delle prescrizioni autorizzative dettate dall'Amministrazione comunale dà luogo alla revoca dell'autorizzazione rilasciata e all'immediata cessazione dell'attività.

Nel caso in cui si impedisca al personale incaricato dei controlli l'accesso agli impianti ovvero ai dati, alle informazioni e ai documenti richiesti per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, è irrogata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a € 5.000,00.

Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alla L.R. 30/2000 e s.m. e alla L. 36/2001 e ss. mm. e ii.

In riferimento alle sanzioni di cui ai commi precedenti del presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della L. 689/1981 e ss. mm. e ii.

Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dal Regolamento Edilizio e dal Capo II del Titolo I della L.R. n. 23/2004 (Vigilanza e Controllo dell'attività edilizia...) e successive

modifiche, e in particolare l'ingiunzione di demolizione di cui all'art. 13 e all'art. 23, per quanto riguarda gli impianti realizzati abusivamente o in difformità, ad eccezione degli impianti realizzati senza titolo in siti e aree previsti dal Piano e suscettibili di sanatoria ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/2004.

## **ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE**

Il presente regolamento diventa efficace con l'esecutività della deliberazione di approvazione.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle procedure ed indicazioni previste nella normativa nazionale e regionale vigente.

L'entrata in vigore comporta la decadenza di qualsivoglia atto, regolamento o parte di esso pregresso in materia in contrasto con il presente regolamento.